

Per una storia dell'archivio diocesano di Viterbo

Luciano Osbat*

1. La nascita degli archivi episcopali

Gli studiosi della materia affermano che l'origine degli archivi delle diocesi sia contemporanea alla costituzione delle comunità cristiane dato che ogni chiesa aveva la necessità di conservare quello che era ritenuto essenziale per la sua identità come ad esempio gli elenchi dei suoi reggitori, gli atti e le passioni dei martiri, la più importante corrispondenza scambiata con le altre chiese. Altri documenti poi si sono aggiunti a questi quando le chiese hanno cominciato ad avere un loro patrimonio immobiliare che doveva essere conservato e gestito a beneficio di tutta la comunità¹.

I sequestri di beni e le persecuzioni subite nel corso del III e IV secolo e le devastazioni seguite alle invasioni barbariche è probabile che abbiano fatto

disperdere tutto quello che si era andato raccogliendo nei primi tempi di vita della Chiesa. Con l'avvento del regno dei Franchi e con la crescita di funzioni e di potere delle istituzioni ecclesiastiche si è aperta una fase che doveva produrre una nuova accumulazione di carte, soprattutto per quanto riguarda le certificazioni dei diritti posseduti e l'esercizio della giurisdizione in ogni campo della vita quotidiana. Gli archivi di età medievale però dovevano essere ridotti all'essenziale almeno per due motivi: il primo era che l'archivio si spostava con l'autorità che lo aveva prodotto e che continuava ad alimentarlo e quindi doveva essere di poco peso e ingombro; il secondo era che una gran parte dei rapporti interpersonali non richiedeva la mediazione del documento scritto e che la struttura gerarchica della società - con le nette se-

parazioni tra chi comandava e chi era sottoposto - faceva sì che colui che era al vertice del potere non avesse bisogno di documenti per affermare il suo diritto ad esercitarlo e che coloro che erano i suoi sottoposti avessero ben poco da richiedere che dovesse essere attestato da un documento scritto.

Questa situazione si è venuta però modificando già nel corso del medioevo, mano a mano che la trasformazione dell'assetto economico e sociale, con l'accresciuta importanza di alcuni ceti professionali (gli artigiani, i commercianti, gli esercenti le professioni liberali) e di alcune istituzioni di governo a livello locale (i comuni), avevano come conseguenza la produzione di statuti e di regole, di cabrei e di inventari, l'aumento della produzione di atti scritti per regolare le vicende patrimoniali, e delle relative certificazioni. Parallelamente si verificava una più accurata sollecitudine da parte di coloro che esercitavano il potere nel conservare le testimonianze scritte dei loro diritti, privilegi, esenzioni, proprietà e poteri.

Questo processo, in quei secoli, può essere ritenuto come caratteristico delle istituzioni del governo delle comunità e dell'autogoverno delle associazioni ma rispecchia anche una trasformazione che riguarda le istituzioni ecclesiastiche, in particolare il vescovo e il suo governo della diocesi e le più importanti chiese, in particolare le chiese cattedrali e le chiese collegiate. Nel momento in cui si vengono formando gli ar-

chivi dei comuni e delle importanti famiglie feudali, delle università e delle arti, delle congregazioni e delle confraternite, si sviluppano anche gli archivi delle diocesi e delle parrocchie. Sono archivi di differente importanza e ampiezza ed hanno finalità talvolta assai diverse: si distinguono intanto gli archivi che svolgono una funzione pubblica (in quanto i documenti che essi conservano o almeno alcune tipologie di quei documenti - ad esempio gli atti sottoscritti da un notaio - fanno fede, hanno un valore riconosciuto da tutti) da quelli che rimangono nella sfera privata. Tra gli archivi pubblici vi sono gli archivi dei comuni e gli archivi delle diocesi o, meglio ancora, l'archivio del vescovo che governa la diocesi oltre, si intende, gli archivi delle istituzioni di governo a livello centrale: sono pubblici gli archivi di quelle istituzioni che godono dello jus imperii e che, di conseguenza, sono nella condizione di emettere regole che disciplinano la vita dei cittadini. Sono archivi privati quelli dei conventi, dei monasteri, delle parrocchie, delle confraternite, delle famiglie, degli ospedali ma anche gli archivi delle città infeudate e di quelle dipendenti direttamente dall'autorità centrale, con l'eccezione però del valore "pubblico" dei documenti in essi conservati quando redatti da un notaio o sottoscritti da un notaio².

Già nel corso del medioevo le autorità ecclesiastiche e i vescovi nelle loro diocesi, in particolare, si erano preoccupati di ribadire, attraverso i concili provinciali e i sinodi, la necessità che tutti i rettori di chiese e di altri luoghi pii, come anche tutti gli abati e priori dei conventi e dei monasteri redigessero inventari dei beni posseduti al fine della migliore organizzazione, sviluppo e tutela del patrimonio ecclesiastico. I primi concili provinciali che si esprimono in questo senso si collocano alla metà del XIV secolo³ ma è certo che vi sono stati anche diversi sinodi diocesani della stessa epoca che hanno regolamentato questa materia⁴.

Nei documenti dei concili ecumenici del medioevo non vi sono costituzioni e decreti che impongano la creazione e la cura degli archivi delle istituzioni ecclesiastiche anche se sono frequenti i riferimenti indiretti ai luoghi

nei quali andranno custodite le decisioni dei concili generali, provinciali e dei sinodi diocesani, dove saranno conservate le attestazioni che riguardano la corretta esecuzione delle procedure giudiziali e la gestione del patrimonio ecclesiastico, dove si troverà traccia sicura delle ordinazioni, dove vi saranno i documenti relativi alle assegnazioni delle chiese, dei benefici, degli uffici ecclesiastici. In una parola: le competenze e le funzioni che l'istituzione ecclesiastica era chiamata a svolgere imponevano la redazione di documenti e determinavano, di necessità, la loro conservazione.

Il Concilio di Trento, pur se di fatto fu all'origine dell'organizzazione degli archivi episcopali dell'età moderna, non fa menzione a quest'ufficio anche se, ancora una volta, emana disposizioni che lo presuppongono. Nel "Decretum de reformatione" deliberato nel corso della XXII sessione, si stabilisce l'obbligo per tutti gli amministratori di luoghi pii di presentare annualmente un resoconto del loro operato:

"Administratores tam ecclesiastici quam laici, fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae, montis pietatis et quorumcumque piorum locorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis"⁵.

La documentazione che sarebbe stata prodotta non poteva che essere raccolta nell'archivio episcopale. Nel "Decretum de reformatione" della XXIV sessione si accenna alla produzione di una nuova tipologia di documentazione che affluirà negli archivi episcopali: quella relativa alle visite che il vescovo dovrà compiere ogni anno o al massimo in un biennio per le diocesi di più ampie dimensioni.

"Patriarchae, primates, metropolitana et episcopi propriam dioecesim per se ipsos aut, si legitime impediti fuerint, per suum generalem vicarium aut visitatorem, si quotannis totam propter eius latitudinem visitare non poterunt, saltem maiorem eius partem, ita tamen, ut tota biennio per se vel visitatores suos compleatur, visitare non praetermittant"⁶.

Infine, sempre nello stesso decreto,


si ribadiva la competenza del foro ecclesiastico e quindi del tribunale dell'ordinario per tutte quelle cause che erano riconosciute di competenza di tale giurisdizione; si poteva quindi immaginare che nell'archivio episcopale si dovessero raccogliere anche questo tipo di incartamenti. E a questa attività (ma non solo a questa) si collega un'altra autorizzazione che era stata riconosciuta ai vescovi dal canone X del "Decretum de reformatione" della Sessione XXII citata in precedenza: quella di poter esonerare dalla funzione i notai che avevano il compito di redigere la maggior parte degli atti di cui si è parlato finora. Diceva infatti il canone:

"Cum ex notariorum imperitia plurima damna et multarum occasio litium oriatur: possit episcopus quoscumque notarios, etiam si apostolica, imperiales aut regia auctoritate creati fuerint, etiam tamquam delegatus sedis apostolicae, examinatione adhibita, eorum sufficientiam scrutari, illisque non idoneis repertis aut quodcumque in officio delinquentibus, officii eius in negotiis, litibus et causis ecclesiasticis ac spiritualibus exercendi usum perpetuo aut ad tempus prohibere, neque eorum appellatio interdictionem ordinarii suspendat"⁷.

Per il resto il Concilio di Trento intervenne in maniera più determinata sugli obblighi che incombevano sui parroci, in relazione alla registrazione dei sacramenti, in particolare dei battesimi (per evitare che si contraesse matrimonio tra parenti) e dei matrimoni: "Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina diemque et locorum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat"⁸.

"Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiat, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat, doceatque eos, quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant"⁹.

E' l'avvio di quello che sarà definito a breve come l'archivio parrocchiale, costruito sulla base dei registri sacramentali.



Viterbo, Nuova sede dell'Archivio Diocesano.

Subito dopo la conclusione del Concilio di Trento, almeno in materia di archivi, furono soprattutto i concili provinciali e i sinodi diocesani che si assunsero il compito di dare migliore definizione al complesso di norme che doveva finire per disciplinare la nascita e l'organizzazione degli archivi diocesani e degli altri archivi ecclesiastici.

Se, per quanto riguarda il modello di governo della diocesi e il modello di vita ecclesiastica dopo il Concilio di Trento nell'Europa cattolica, si è guardato spesso ai concili provinciali e ai sinodi diocesani promossi da s. Carlo Borromeo a Milano tra il 1565 e il 1584, le relazioni effettive tra la produzione sinodale e conciliare del Borromeo e quella coeva in Italia sono state studiate ancora troppo poco per arrivare a conclusioni certe¹⁰.

L'Arcivescovo di Milano certamente si interessò non solo all'attuazione della riforma nella sua diocesi e nella sua provincia ma spinse, anche attraverso una fittissima corrispondenza con vescovi e prelati italiani, perché la riforma (in particolare la "sua riforma") si facesse strada in tutt'Italia e nel mondo cattolico. Certamente però, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti dell'attuazione del Concilio Tridentino e per lo sviluppo delle chiese locali, queste attinsero da molte fonti e spesso furono più attente o condizionate dalla storia e dalla cultura che davano spessore ai problemi locali che non da quelli milanesi o romani.

Per quanto riguarda poi gli archivi, e gli archivi episcopali in particolare, non vi è nella produzione normativa del Borromeo un quadro compiuto ma una serie numerosa di disposizioni particolari. E a queste disposizioni che si richiamerà Benedetto XIII quando pubblicherà la sua "Maxima vigilantia" nel 1727, che viene considerato il documento fondativo degli archivi diocesani nell'età contemporanea. San Carlo disseminò disposizioni riguardanti gli archivi episcopali (e gli altri archivi ecclesiastici) in quasi tutti i concili provinciali e sinodi diocesani da lui convocati: alcune norme sono ripetute, altre non sempre sono chiare, alcune sono anche in contraddizione tra di loro¹¹, ma tutte insieme consentono di ricostruire le funzioni e l'organizzazione

che si voleva dare all'archivio.

Quello di cui si occupa san Carlo è l'archivio corrente, l'archivio destinato a raccogliere e conservare i documenti che sono necessari per l'attività ordinaria del vescovo e della sua curia, delle chiese cattedrali, delle chiese collegiate e di tutte le parrocchie oltre che di monasteri e luoghi pii. Questo luogo di raccolta delle carte e l'ordinamento che si deve dare alle stesse sono fondamento dell'azione della Chiesa per l'affermazione e difesa di "privilegia, iura, aliave id generis"¹², per la tutela e la conservazione del patrimonio delle chiese e dei luoghi pii, per la corretta amministrazione della giustizia, per la vita sacramentale, per la disciplina del clero e del popolo. Il Borromeo è prima di tutto un solerte e rigoroso vescovo che intende dare esecuzione ai canoni e decreti del Concilio di Trento e che vede nell'ordinato governo della chiesa locale la base di partenza per una riforma dell'intera istituzione ecclesiastica: se fosse stato lui stesso Papa con ogni probabilità la riforma sarebbe partita da Roma per estendersi in tutta la chiesa; egli è solo arcivescovo di Milano e quindi pensa di poter partire da qui, quasi seconda Roma, per quella riforma che riguarderà immediatamente tutte le diocesi della provincia ecclesiastica che dipendono da Milano e poi tutte le diocesi italiane e la Chiesa. In questo disegno vi sono due momenti che appaiono costitutivi: per un verso la determinazione delle nuove regole per il clero e per il popolo (concili provinciali, sinodi, istruzioni, visite episcopali, etc.), per l'altro la raccolta dei "monumenta", delle testimonianze che hanno valore pubblico, dei diritti, privilegi, proprietà, giurisdizioni della Chiesa. A questo secondo obiettivo risponde la costituzione e l'ordinamento degli archivi.

S. Carlo, nel I Concilio provinciale (1565), parla diffusamente dei libri sacramentali che debbono essere redatti dai parroci e tenuti nell'archivio parrocchiale e fa riferimento più di una volta ai numerosi libri, registri, inventari che debbono essere conservati nell'archivio del vescovo e del capitolo¹³. Particolare attenzione viene posta alla descrizione del lavoro dei cancellieri della Curia, degli scrivani e dei notai

che debbono porre ogni cura nella redazione degli atti e i notai che debbono dare sollecita informazione alle istituzioni ecclesiastiche intorno agli atti testamentari che contengono disposizioni a loro favore; altrettanto dettagliata è la decretazione quando si tratta di definire le modalità attraverso le quali deve essere tenuta l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico per la salvaguardia dei diritti e dei privilegi dell'istituzione ecclesiastica ed è proprio in questa occasione che il Borromeo segnala la necessità che in ogni chiesa si costituisca un archivio per raccogliere questo tipo di atti: "At vero in quibus ecclesiis vel cathedralibus, vel collegiatis archivium eiusmodi non sit, ab episcopo instituantur"¹⁴. Un ulteriore accenno all'esistenza e all'organizzazione dell'archivio viene fatto quando si dice che l'archivio del vescovo e quello del capitolo della cattedrale devono essere in comune: le chiavi saranno affidate al vescovo e ad un membro del capitolo. In tale archivio dovranno essere depositati tutti gli inventari dei beni redatti in duplice copia (la seconda per l'archivio del vescovo metropolitano):

"Ex eo inventario exempla duo, notarii publici autoritate ad certam eorum fidem munita, conficiantur: eorum alterum episcopi et capitula ecclesiarum cathedralium in archivio, quod utrisque commune sit, asservent: alterum ad metropolitanum mittant."¹⁵

Questo Concilio assurse a fama universale per il riconoscimento che ne fece papa Pio V nel suo breve "Inter omnes" del giugno 1566 e da parte di molti studiosi si è detto e si è ripetuto che è stato questo breve di Pio V a costituire una pietra miliare nella storia degli archivi perché recepiva e imponeva a tutte le chiese e a tutte le istituzioni ecclesiastiche di costituire un archivio. In effetti il breve di Pio V riguarda principalmente il recepimento della decretazione milanese nel suo complesso e solo un breve riferimento è fatto agli archivi e alla loro funzione di conservatori delle scritture che riguardavano i diritti e i beni ecclesiastici, alla loro funzione di archivi pubblici, di garanti della legittimità delle rivendicazioni e dei privilegi in possesso dell'istituzione ecclesiastica.

Negli anni di svolgimento dei con-

cili e sinodi milanesi si tennero in Italia moltissimi sinodi diocesani e molti concili provinciali. Silvino da Nadro conta complessivamente 132 sinodi editi, compresi gli undici di s. Carlo¹⁶. Contemporaneamente si svolsero i concili provinciali di Salerno (1566, 1573), di Brindisi (1564-1565), di Reggio Calabria (1565, 1574), di Trani (1566, 1569), di Bari (1567), di Benevento (1567, 1571), di Capua (1567, 1577), di Conza (1567), di Firenze, (1573, ma nel 1564 era stato pubblicato il "Concilium Florentinum Provinciale" che si era svolto nel 1517-1518), di Genova (1567, 1574), di Manfredonia (1567), di Otranto (1567), di Sorrento (1567, 1572), di Urbino (1569)¹⁷, di Napoli (1576), di Cosenza (1579) e di Sorrento (1584). Un numero assai rilevante di sinodi e di concili provinciali. Sul numero complessivo di questi ultimi possiamo dire che le ricerche fatte sinora ci portano molto vicini al dato definitivo: rimane però la grande disegualianza di rilievo che avevano concili che avevano la stessa denominazione ma che avevano effetti assai diversi dato che in alcuni casi il metropolitano aveva un solo suffraganeo e in altri casi ne poteva contare una ventina. Sul numero dei sinodi diocesani invece siamo ancora molto lontani dal conoscere dati certi per la condizione nella quale si trovano gli archivi diocesani ancora nel primo decennio del XXI secolo, dato che molti sinodi furono tenuti ma rimasero raccolti in testi manoscritti o talvolta addirittura furono testimoniati da semplici conferme del valore di sinodi svolti in precedenza e spesso questi documenti non sono stati ancora individuati¹⁸.

Una volta giunti a sapere quanti sono stati i sinodi e i concili in quel ventennio, resta quasi tutta da compiere la ricerca, almeno per quanto riguarda il tema della costituzione e dell'organizzazione degli archivi diocesani, e quindi le influenze tra l'insegnamento del Borromeo e le conseguenze sulla decretazione degli altri vescovi italiani.

L'insieme di questa produzione canonistica della seconda metà del XVI secolo consente di arrivare a definire un quadro complessivo della tipologia della documentazione che si riteneva fosse necessario conservare negli ar-

chivi episcopali¹⁹. In un ordine che riflette solo in parte l'importanza dei documenti per il governo della diocesi, si dovevano dunque raccogliere e conservare:

1. bolle pontificie e lettere apostoliche sulle facoltà e privilegi della chiesa diocesana;
2. atti e decreti dei concili provinciali e dei sinodi diocesani;
3. "instrumenti" e inventari dei beni ecclesiastici;
4. inventari dei benefici ecclesiastici;
5. inventari dei beni e dei legati ed oneri dei luoghi pii
6. processi civili e criminali, processi in cause di fede;
7. corrispondenza;
8. professioni di fede, ordinazioni, colazioni dei benefici ecclesiastici;
9. registri sacramentali

Nel corso del XVII secolo i sinodi e i concili provinciali non si scostarono molto da quanto decretato in precedenza anche se, soprattutto nello Stato pontificio, i nuovi rapporti tra poteri locali e tra questi e il potere centrale produssero elencazioni dei documenti che dovevano essere conservati dagli uni e dagli altri. Ad esempio nei sinodi dell'Alto Lazio della prima metà del XVII secolo compare spesso il pronunciamiento della Sacra Congregazione per l'interpretazione del Concilio di Trento che, nel 1625, aveva risposto al vescovo di Città di Castello in una causa che lo opponeva ai magistrati della città, precisando le scritture che dovevano essere conservate nella cancelleria vescovile e poi nell'archivio episcopale²⁰.

Dopo questa data non sembrano esservi interventi innovativi in materia fino ad un secolo più tardi quando appare quello che può essere considerato il nuovo momento fondativo nella storia degli archivi episcopali, come già accennato, e cioè il complesso delle disposizioni emanate per volere di Benedetto XIII. Nel Concilio Romano del 1725 questo papa fece approvare un decreto sulla tenuta degli archivi ecclesiastici cui fece seguire un "Catalogo delle scritture che devonsi conservare negli Archivi delle Curie vescovili" che dettagliava gli atti distribuendoli in quattro grandi fondi:

1. "Delle Scritture, in ordine alle persone Ecclesiastiche"

2. "Delle Scritture in ordine a' Luoghi sagri, o Ecclesiastici"
3. "Delle Scritture in ordine a cose sagre, o Ecclesiastiche"
4. "Delle altre Scritture in Cause Civili, e Criminali"

"Al decreto emesso nel concilio faceva seguito, il 14 giugno del 1727, la costituzione *Maxima vigilantia*, nella quale si prescriveva agli ordinari tutti, ai capitoli e superiori religiosi in Italia di erigere un proprio archivio e di provvederlo di un archivista. La costituzione, che si sviluppa in trenta paragrafi, è un documento minuto e comprensivo di tutto ciò che riguarda gli archivi ecclesiastici e la loro buona amministrazione. Occasionata dalla constatazione che in molti archivi episcopali (diocesani) e in quelli di altre chiese ed enti ecclesiastici e delle case di istituti religiosi di ambedue i sessi si registravano negligenze nella buona tenuta degli archivi, e, specie, durante le vacanze delle sedi vescovili o nella successione di altre autorità, si perpetravano frodi, sottrazioni e alterazioni di documenti, con grave danno degli enti cui si riferivano, la costituzione contemplava tutti i mezzi per assicurare una diligente amministrazione degli archivi, le cautele per ovviare ai sopradetti inconvenienti e le pene da infliggere ai trasgressori.

Ma quello che rendeva la costituzione più accessibile e ne rendeva più facile la messa in pratica era la *Istruzione* che vi era annessa, in lingua italiana: *Istruzione per le scritture da riporsi negli archivi*. Essa si sviluppava in 7 paragrafi, nei quali si enumeravano tutte le specie di scritture che dovevano essere riposte e conservate nelle varie categorie di archivi:

- I. Le scritture da riporsi, e conservarsi in tutti gli Archivi tanto de' vescovi e di altri Ordinari, quanto de' Capitoli delle Chiese Cattedrali, Collegiate, de' Collegi, Seminari, Convitti, Congregazioni, Confraternite, Spedali, Monasteri de' Regolari dell'uno e dell'altro sesso, e di altri Luoghi Pii.
- II. Scritture particolari, da riporsi e conservarsi in tutti gli Archivi de' Vescovi, e degli altri Ordinari nullius, che hanno giurisdizione quasi episcopale, oltre alle sopradette nel § I.

III. Scritture particolari, da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' Capitoli delle chiese cattedrali e collegiate, oltre alle sopraddette nel § I.

IV. Scritture particolari da riporsi e conservarsi nelle chiese parrocchiali, oltre alle suddette nel § I.

V. Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' Monasteri e conventi regolari, oltre alle suddette nel § I.

VI. Scritture da riporsi e conservarsi in tutti gli Archivi de' Monasteri di Monache, e de' Conservatori, oltre alle suddette nel § I.

VII. Scritture particolari da riporsi, e conservarsi negli Archivi delle Confraternite, oltre alle suddette nel § I.

La costituzione *Maxima vigilantia* e l'annessa *Istruzione*, molto dettagliata, oltre a far concepire una maggiore stima per gli archivi e la documentazione da conservarsi, serviva da sprone e al tempo stesso di vero aiuto agli archivisti diocesani e di altri enti ecclesiastici nel por mano al difficile lavoro di riordinamento e di classificazione delle montagne disordinate di carte, a cui spesso dovevano essere ridotti gli archivi. E sappiamo che di fatto molti archivi diocesani furono allora riordinati grazie alla guida che gli archivisti trovavano nell'*Istruzione*²¹.

Questi interventi di Benedetto XIII segnano il momento finale della storia degli archivi episcopali nell'età moderna dato che gli altri atti del magistero pontificio del XVIII secolo furono dettati soprattutto dalla preoccupazione di dare ordine al lavoro dei cancellieri e dei notai e non ritornarono sulla materia relativa all'ordinamento della documentazione storica²² conservata negli archivi. Nuove disposizioni in materia di archivi ecclesiastici che raccoglievano la normativa precedente e apportavano importanti innovazioni (anche in funzione dell'uso degli archivi ecclesiastici per la ricerca storica) sono quelle contenute nel Codice di diritto canonico del 1917 e nella sua revisione del 1983²³: è sulla base di queste nuove disposizioni che oggi gli archivi diocesani si stanno riorganizzando e via via aprendo al pubblico degli studiosi, come accade nel caso dell'Archivio dio-

cesano di Viterbo.

2. La formazione di un archivio episcopale a Viterbo

Le vicende che si collegano all'evoluzione del ruolo del vescovo, all'interno della diocesi che gli è affidata, rendono probabile la creazione di un archivio episcopale nel momento in cui si precisa la sua funzione di governo e tale funzione comporta la creazione di un ufficio al quale il vescovo demanda la produzione della documentazione pubblica e la raccolta degli atti che certificano i diritti e i privilegi della sua chiesa: tale ufficio è la curia episcopale.

Questo processo è servito anche per indagare la storia della formazione e della prima organizzazione dell'archivio episcopale della diocesi di Viterbo²⁴, superando il dato offerto dalla bibliografia corrente che collega la prima notizia sull'archivio alla visita apostolica di Alfonso Binarino nella seconda metà del XVI secolo. Giuseppe Signorelli, il più noto storico della chiesa viterbese, dice che il Binarino, nel corso della visita apostolica effettuata nel 1573-1574 anche a Viterbo e sua diocesi, aveva provveduto a riorganizzare il funzionamento del Capitolo della cattedrale di S. Lorenzo disponendo, tra l'altro "che s'istituisse l'archivio capitolare, ove si conservassero i privilegi e gli atti e documenti riguardanti non solo la cattedrale, ma la storia altresì del vescovato"²⁵. Oggi possiamo correggere in parte questa valutazione del Signorelli dicendo che, quello istituito in quella data, era l'archivio corrente del Capitolo e della Curia e che la finalizzazione di questi archivi era la migliore organizzazione dell'amministrazione di quegli istituti e non la raccolta dei documenti per la storia della chiesa viterbese. In questo quadro trova esatto significato quell'altra annotazione dello stesso Signorelli che dice, in altra parte dell'opera, che l'archivio della cancelleria vescovile era stato istituito con decreto della Sacra Congregazione del Concilio del 21 maggio 1645, per iniziativa del vescovo Francesco Maria Brancaccio²⁶. In questo caso è più probabile che si tratti di un archivio che non assolve più solamente alla funzione di archivio corren-

te ma anche di archivio della documentazione che deve fare "publica fides" così come l'archivio della comunità o l'archivio notarile presente nella città di Viterbo. In un certo senso è il documento di consacrazione ufficiale di un vero e proprio archivio storico anche se la "storia" alla quale rinvia quell'archivio non è la storia degli storici ma la garanzia dei beni e dei diritti della chiesa viterbese all'epoca del Brancaccio.

L'intervento del Binarino era stato più ampio di quanto indicato dal Signorelli e se il suo fu il primo di cui sia rimasta più ricca documentazione, certamente anche in precedenza il problema della conservazione delle carte di pertinenza del Capitolo della chiesa cattedrale e quelle del vescovo e della sua curia fu oggetto d'attenzione da parte dei vescovi viterbesi.

Indicazioni dirette che rinviano all'esistenza di un archivio episcopale sono offerte da quasi tutti i testi sinodali, anche da quelli pretridentini. Non sono molti i documenti pretridentini già studiati e riferiti alla diocesi viterbese²⁷: quello più conosciuto è il sinodo inedito celebrato dal vescovo di Viterbo e Toscanella, Niccolò III, il 20 maggio 1356, nella chiesa di San Sisto di Montalto. Il testo al quale faccio riferimento è la copia conservata nell'Archivio del capitolo della cattedrale di Viterbo: è un testo incompleto, redatto probabilmente nel XV secolo e già appartenuto all'Archivio della chiesa di Sant'Angelo in Spata di Viterbo. E' di non facile lettura anche per i numerosi errori che sono stati fatti dal copista²⁸. Il testo contiene un riferimento diretto all'archivio episcopale di Viterbo quando afferma la necessità di difendere la giurisdizione del vescovo di Viterbo sul castello di Bagnaia nel temporale e nello spirituale, dominio cominciato nel 1202 durante il pontificato di Innocenzo III e l'episcopato del vescovo Raniero²⁹, come si poteva leggere in un "publicum documentum quod in Archivum dicti episcopatus ad perpetuam rei memoriam cum predictorum possessione pacifica recondita esse constat"³⁰. Tale giurisdizione è ora minacciata dal Comune di Bagnaia e il vescovo annuncia la scomunica contro coloro che si oppongono al suo diritto e minaccia

l'interdetto sino a tanto che egli non sarà rimesso nel pieno esercizio dei diritti sia nello spirituale che nel temporale³¹.

Nel sinodo sono numerosi poi i passi nei quali si accenna a documenti di competenza del vescovo e ad altri che devono essere presentati al vescovo o al suo vicario per confermare l'esistenza di benefici, donazioni, lasciti, diritti, privilegi detenuti da ecclesiastici e da laici della diocesi.

Per quanto riguarda gli altri sinodi pretridentini riferiti alla diocesi di Viterbo e Tuscania non ci sono rimasti testi (ma solo frammenti) sui quali condurre indagini analoghe a quella fatta per il sinodo di Montalto ma è certo che si possono ipotizzare considerazioni dello stesso tipo di quelle fatte in precedenza: tutte le regole che vengono emanate dall'istituzione diocesana per il suo miglior funzionamento contengono inevitabilmente riferimenti a documentazione che doveva essere conservata e quindi, anche quando di archivio non si parla, c'è sempre un archivio alle spalle del processo di riorganizzazione.

All'indomani del Concilio di Trento si svolge a Viterbo un sinodo diocesano voluto dal vescovo Sebastiano Gualterio che non fa parola dell'archivio pur se contiene riferimenti ad un luogo presso il Vescovo e il suo Vicario dove le carte che parlano di legati destinati alla Chiesa e quelle che testimoniano del soddisfacimento del precetto pasquale devono essere conservate. Dice infatti:

"Parrocchi scire curent, quin aliquos testabilis in eorum Parrocchia morit, an testamentum corderit, et legatum aliquod pium fecerit, et notam omnium legatorum cum nomine Notari rogati tradat nostro Vicario infra terminum octo dierum a morte testatoris sub poena unius scuti.[...] Praecipimus et mandamus omnibus et singulis curatis totius nostrae diocesis, ut singulis annis post festum Ascensionis ad nos transmittant notam de descriptione eorum quo tempore Paschali Sacramentum poenitentiae et Eucharistiae non susceperint, ut de eis quid agendum sit, deliberare possimus.

Eisdem curatis praecipimus ut quolibet anno per tres dies dominicos per tribus canonicis monitionibus moneant

sub poena excommunicationis omnes et singulos Notarios, ut notam omnium et singulorum piorum legatorum de quibus ipsi rogatores fuerint, nobis aut Vicario nostro dare debeant, qui si non paruerint quarta Domini ea sequenti non parentes excommunicent et excommunicatos pronuncient prout nos eosdem per praesentes excommunicamus."³²

E' di dieci anni più tardi il riferimento agli archivi che è contenuto nei documenti della visita di Alfonso Binarino, già ricordato in precedenza. Il Binarino prima di percorrere la diocesi di Viterbo era andato a Tuscania e nella diocesi di Castro³³; poi, cominciando da Barbarano, da Blera e da Vetralla, era entrato in quella di Viterbo che aveva percorso tutta, con alcuni intervalli dedicati agli altri incarichi ricevuti dalla Curia romana³⁴.

Nel gennaio 1574, dopo la visita alla cattedrale di S. Lorenzo, egli intervenne sul tema della conservazione dei documenti e prescrisse che, al fine di evitare la dispersione del patrimonio ecclesiastico, si procedesse alla conservazione dei documenti, gli "instrumenta" di ogni tipo che ne attestavano l'esistenza. Si doveva avviare la realizzazione di un archivio, presso la chiesa cattedrale di S. Lorenzo, che avrebbe raccolto le testimonianze di "bona jura actiones census redditus et nomina debitorum" per tutte le chiese, luoghi pii e benefici di ogni tipo dell'intera diocesi. Entro tre mesi i titolari di chiese e di benefici e gli amministratori di luoghi pii dovevano consegnare la documentazione predetta che, a cura di due notai della Curia vescovile, sarebbe stata registrata e conservata in archivio. Tutto questo materiale doveva essere custodito con cura e servire alla redazione di un catasto dei beni e dei diritti dell'intera chiesa viterbese³⁵.

Se il riferimento alla chiesa cattedrale di S. Lorenzo fa supporre che, a quella data, vi fosse già un archivio in funzione in quel luogo e le indicazioni del Binarino possono manifestare l'intenzione di far confluire la nuova documentazione presso quella già esistente, l'accento ai due notai della Curia che dovevano essere i garanti dell'avvenuta consegna dei documenti e in seguito i loro custodi, può essere letta come l'in-

tenzione di costituire un fondo separato da quello (o da quelli) già presenti nell'archivio della chiesa cattedrale.

Al termine della visita, pochi mesi più tardi, egli emanò una "Brevis instructio pro curatis" nella quale il tema della raccolta e conservazione della documentazione era ripreso e l'accento ad un nuovo archivio si faceva molto più preciso:

"Mandamus omnibus curatis, et quibuscumque beneficia ecclesiastica obtinentibus quod infra tres menses debeant conficere inventaria omnium rerum stabilium et iurium suarum ecclesiarum et ad Ordinarium mittere ut in publico Archivio Episcopatus ad eorum utilitate possint disponi, et registrari"³⁶.

E poco più avanti, a proposito della verifica della posizione degli ecclesiastici, dopo aver disposto l'esame di tutti coloro che appartenevano al clero viterbese da parte degli esaminatori sinodali, indicava l'esigenza che la documentazione relativa agli ordini ricevuti e ai benefici di cui erano titolari fosse raccolta e conservata³⁷. Qui non solo non si parla dell'archivio capitolare ma si fa un esplicito riferimento ad un archivio del vescovo che, se non già esistente, si deve attrezzare per poter accogliere una copiosa massa di carte entro breve tempo.

Al 1576 risalirebbero i primi volumi della serie "Libri Ecclesiasticorum" che il Signorelli dice essere conservati nella Curia vescovile insieme con gli atti dei cancellieri³⁸ (serie che, in anni più vicini a noi, è stata denominata "Acta ecclesiastica").

Nel 1583 una seconda visita apostolica è ordinata per la diocesi di Viterbo e a condurla è Vincenzo Cultello, vescovo di Catania³⁹. Negli atti che sono conservati nell'Archivio segreto vaticano⁴⁰ vi è una brevissima descrizione dell'archivio episcopale che risulta già costituito:

"Visitavit etiam eisdem R.mus Pr. D. Visitator Archivium Episcopale quod repositum invenit in aula Episcopalis Palatii et Armarijs magnis duobus (sera) et clavi munitos et in ipsa aula existentibus. Est sub custodia Notarij Curiae Episcopalis pro tempore existentis cuius officium est ad beneplacitum R.mi Episcopi. Adsunt intra libri sex in papiro manuscripti in quibus

sunt descripta acta civilia eiusdem Curiae facta inter partes ab anno. Ad sunt duo libri in papiro manuscripti in quibus sunt descripta acta criminalia eiusdem Curiae ab anno. Inventarium bonorum omnium immobilium secularium totius Civitatis et dioecesis quoniam sunt in forma probanti sed ad effectum ut conficiat Cathastum authenticum. Filza iurium perductorum in filo⁴¹.

L'esiguità dell'archivio potrebbe avere una spiegazione - oltre quella della sua recente costituzione - nel fatto che il Visitatore fosse interessato o avesse il compito di fare il riscontro della presenza di documentazione particolare e relativa agli affari che si potevano considerare correnti e non di tutta la documentazione raccolta in archivio. Una conferma potrebbe essere il fatto che anche l'Archivio del capitolo della cattedrale, di ben più antica costituzione, risulta composto da 11 libri e alcuni libri di amministrazione (che non vengono contati)⁴².

Un anno più tardi si tiene il sinodo del vescovo Carlo Montilio, un sinodo importante per la diocesi di Viterbo e Tuscania perché è molto più ampio e articolato di quello del Gualterio ed è, come quello, dato alle stampe⁴³. I riferimenti alla documentazione che deve confluire nell'archivio cominciano a diventare numerosi e sono presenti sia nei capitoli che si riferiscono all'amministrazione dei beni della Chiesa sia in quelli che hanno riferimento con l'amministrazione della giustizia civile e criminale. All'archivio è dedicato un capitolo intero, il penultimo del sinodo, intitolato "De Archivio et Catasto":

"In hoc vero Archivio (Archivium nostrum Episcopale) omnia custodientur, quae apud nos, vel vicarium nostrum iudicialiter, et extraiudicialiter quotannis fient; in codices autem ea singula referentur, qui huiusmodi erunt. Primus eorum, qui ex quovis causa fidei professione fecerunt. Secundus eorum, qui ad ordines promoti sunt, cum descriptio promotionis titulo. Tertius, in quo beneficiorum ecclesiasticorum collationes atque institutiones, quae singulis annis fient, descriptae sint. Quartus, qui litterarum et constitutionum apostolicarum promulgationes contineat. Quintus De electionibus,

praesentationibus, institutionibus ad beneficia, quae iuris patronatus sunt. Sextus, De legatis piis, quae a Notariis nobis significabuntur. Septimus, Qui civiles causas contineat. Octavus denique, de Criminalibus mistisve causis"⁴⁴.

Nel testo c'è una disposizione a proposito della costituzione e dell'organizzazione dell'Archivio del capitolo della cattedrale e si conclude con l'ordine di creare un archivio in tutte le chiese e collegiate, ospedali e luoghi pii, per custodire gli atti ecclesiastici e i documenti che contengono diritti della Chiesa. Si preannuncia pure la creazione di un catasto, così com'era stato indicato già dal Binarino e che il Montilio attribuisce ad una idea del cardinale Giovanni Francesco Gambarà (o de Gambarà) che reggeva la chiesa viterbese proprio negli anni della visita del Binarino.

Questo progetto di un catasto-inventario generale dei beni, censi, giurisdizioni, diritti, affitti delle chiese e dei luoghi pii di tutta la diocesi resterà un progetto inattuato se nel sinodo di Tiberio Muti, nel 1614, si ritorna sull'argomento per disporre nuovamente la realizzazione (entro un anno) in tutte le chiese della diocesi: non vi è un capitolo sull'archivio ma vi sono riferimenti continui all'archivio in particolare quando si ricorda l'obbligo ai notai di comunicare agli amministratori dei luoghi pii e della Curia i testamenti contenenti disposizioni ad *pias causas*⁴⁵.

Nel frattempo però l'archivio si era venuti costruendo a partire da quei libri che il Cultello aveva trovato e da quelle indicazioni che aveva dato il Montilio. Non vi sono notizie certe sulla data di ingresso (o sulla data di avvio della produzione) di registri e libri nell'archivio corrente della Curia - e, di qui, poi nell'archivio episcopale - salvo quelle che sono desumibili dalle date che si leggono sui volumi e sui registri.

Nella scheda pubblicata nel terzo volume della *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*⁴⁶, le serie più antiche di pertinenza della Curia e presenti nell'Archivio risultano essere quella degli "Acta Ecclesiastica" (1595), degli "Instrumenta Notariorum" (1598), delle "Sacrae Visitationes" (1492, ma si tratta di una visita relativa a Montefiasco-

ne, non a Viterbo!), delle "Scripturae" (1300 ma sono atti che provengono dall'archivio della collegiata di S. Angelo in Spata di Viterbo). Fintanto che non sarà completato l'ordinamento dell'archivio è difficile dare indicazioni più precise di quelle offerte dalla *Guida*. I riscontri diretti da me fatti qualche prima conclusione però la consentono in ordine alla data di produzione dei documenti più antichi:

1. il documento più antico sembra essere un registro della serie degli "Actuarii", un registro non inserito ancora nella serie ma che appartiene alla stessa tipologia di documenti; porta sulla copertina la dizione "Actuarii 1568 et 1569" e il primo documento è del 9 gennaio 1567;
2. è di pochi anni successivo il registro indicato come "1573 Visitationes" nella serie "Sacrae Visitationes" e che contiene il diario della visita episcopale del Gambarà e della visita apostolica del Binarino;
3. il primo volume degli "Instrumenta Notariorum", intitolato "Instrumenta Annorum 1596 . 1597 . 1598 . 1599 . 1600 . 1601" è redatto durante il mandato del vicario generale Scribonio Cristallino, dal notaio Sabatino Silla che si definisce "Notarius Curiae Episcopalis" mentre altri atti portano il signum e la firma del notaio Urbano Tucelli (quest'ultimo risulta presente nell'elenco dei notai attivi a Viterbo sul finire del XVI secolo).

E' probabile che più accurate indagini possano portare al ritrovamento di altri documenti della seconda metà del XVI secolo: è improbabile però che i nuovi ritrovamenti possano modificare la data della nascita dell'archivio episcopale che collocherei alla fine degli anni Sessanta e prima della visita del Binarino.

Nelle visite episcopali della prima parte del XVII secolo - le prime che si rinvennero nell'Archivio diocesano di Viterbo dopo il volume con la visita del Giovanni Francesco Gambarà, del Binarino e di Girolamo Matteucci - i riferimenti ad un archivio del vescovo sono del tutto sporadici mentre è via via più precisa l'informazione a proposito della biblioteca e dell'archivio del Capitolo della chiesa cattedrale. Nella vi-


sita di Tiberio Muti del 1622 vi è una prima informazione dettagliata circa la consistenza dei libri conservati nella biblioteca intitolata a Latino Latini, grazie alla presenza tra gli atti della visita di un "Indice dei libri"⁴⁷. Scrive il Signorelli che il Muti, in quella circostanza, aveva ordinato che si redigesse un catalogo delle scritture dell'archivio che si trovavano gettati alla rinfusa in un ambiente non conveniente "ai quali dovevansi anche aggiungere quelli tuttora conservati in S. Maria Nuova"⁴⁸. Nel 1630 lo stesso Muti, visitando nuovamente la biblioteca, si richiama a quanto detto nella sua visita del 1622 e aggiunge che vi è un archivio che è collocato in una stanza alla quale si accede dalla sala della biblioteca⁴⁹. Si tratta ovviamente dell'archivio del Capitolo.

Pochi anni più tardi, nel corso della visita di Giuliano Cesarini, di questo archivio si ha qualche ulteriore informazione. C'è una dichiarazione dell'archivista Tommaso Facini che attesta che:

"Nell'Archivio della Chiesa Cattedrale di S. Lorenzo sono tutti li libri delle Amministrazioni e Camarlengati fatti dalli Signori Canonici dall'anno 1624, sino al 1636, eccetto per quello dell'anno 1625, e delli anni 1635, e 1636, quali doi sono in mano del Signor Canonico Facini Camerlengo del present'anno per sua instruzione"⁵⁰.

E di queste scritture l'archivista-camerlengo allega l'inventario dal quale si ricava che i documenti non sono solo riferiti all'attività dei membri del Capitolo ma riguardano anche altre chiese ed altri ecclesiastici⁵¹.

Con il lungo episcopato del Brancaccio le notizie cominciano ad essere più numerose e dettagliate ma l'attenzione è quasi sempre incentrata sull'archivio del Capitolo mentre l'archivio della Curia esce del tutto dagli atti delle visite. Nella prima visita del Brancaccio del 1639 si rinvia alle informazioni contenute nella visita del Muti del 1622 per l'indice dei libri della biblioteca e si aggiunge: "Prope hac cubile est alium in quo servantur tamquam Archivio scripturae et instrumenta ad Capitulum et ecclesias spectantia, cuius claves sunt paene Canonicos"⁵². E ai sinodi del Muti fa riferimento an-



Viterbo, Archivio Diocesano, serie Visite pastorali 1573 - Vescovi Francesco Gambarà e Alfonso Binarino.

che il sinodo celebrato dal Brancaccio nel 1639 quando chiede che siano protocollati tutti gli atti che riguardano la Curia e che sono stati stipulati sia dentro che fuori la Curia stessa⁵³.

All'archivio della Curia fa riferimento la trascrizione di un decreto del 14 gennaio 1645 della Sacra Congregazione per l'interpretazione del Concilio di Trento, ora nella serie "Acta ecclesiastica" dell'Archivio diocesano di Viterbo⁵⁴, che, riprendendo un decreto del 21 maggio 1644 (forse della stessa Congregazione) prescrive ai cancellieri delle curie episcopali di conservare nell'archivio della loro curia gli atti che essi hanno redatto in quanto cancellieri della curia mentre dovevano

versare all'Archivio pubblico della città quelli redatti per altri fini. Nel sinodo del Brancaccio del 1645 il capitolo IX è intitolato "De Archivio Episcopali aliarumque Ecclesiarum": riprende la costituzione di Sisto V e riproduce sia il decreto del 1625 che quello del 1645 appena ricordato⁵⁵.

Nella visita del Brancaccio del 1646, a proposito dell'archivio del Capitolo si aggiunge che l'inventario delle scritture era stato inserito nella visita del Cesarini e dice che nello stesso archivio di doveva conservare una copia dell'indice dei libri della biblioteca⁵⁶. La visita del 1648 è molto sintetica e gran parte dei fogli del volume sono occupati dagli inventari dei beni mobili

e immobili di pertinenza delle chiese che il Brancaccio aveva chiesto gli fossero presentati già nel decreto di indizione della visita⁵⁷. Nella visita del 1659 non si parla dell'archivio della Curia e invece si annota che "Bibliotheca et Archivium Scripturarum Capitularium et Cleri, bene et ordinate servantur"⁵⁸. Ancora all'archivio del Capitolo è dedicata attenzione nell'ultima visita del Brancaccio, nel 1663, che sembra riguardare solo le chiese e i luoghi pii di Viterbo. Si dice infatti che "Bibliotheca, et Archivium scripturarum Capitularium, et Cleri, bene ordinateque cura Admodum R.D. Dominici Magri Canonici Theologi et ad praesens Archivista suis locis distinctis retinentur, et libri nitide custodiuntur"⁵⁹: l'annotazione si chiude con l'indicazione che è stata data disposizione ai canonici di provvedere a recuperare i registri mancanti entro un mese dalla visita.

La prima visita successiva al Brancaccio di cui resti testimonianza nell'Archivio diocesano è di Urbano Sacchetti, nel 1684, e quella successiva è dello stesso Sacchetti nel 1697-1698: non vi è nessun accenno all'archivio della Curia e a quello del Capitolo. A quest'ultimo solamente si rivolge Andrea Santacroce nelle sue visite del 1702-1703, per ordinare che si faccia un inventario delle scritture e dei diritti del Capitolo che sono ricavabili dalle carte conservate nello stesso Archivio e che siano riportati in archivio "singulos libros ad ipsum spectantes"⁶⁰. Un inventario dell'archivio del Capitolo è chiesto anche nella visita di Adriano Sermattei del 1720⁶¹. Lo stesso Sermattei, nel sinodo celebrato nel 1724, aveva inserito in "Appendice" un capo riguardante "Libri custodiendi in Cancellaria Episcopali ex decreto S.C.C. in una Civitatis Castellii, 19 Novembris 1625" che riproduce il documento ormai noto⁶².

La visita successiva è di Alessandro Degli Abbatì: anche qui nessun riferimento diretto all'archivio della Curia se non quando, parlando dell'inventario che deve essere fatto delle suppellettili e di tutto quanto si trova nella sacrestia della Cattedrale, dice che una copia dovrà essere versata nell'archivio del Capitolo e una copia nella Cancellaria episcopale⁶³. Le stesse prescrizioni

sono ripetute nelle altre due visite dello stesso vescovo, del 1732 e del 1734.

Con le visite di fine secolo e primi dell'Ottocento, anche a Viterbo l'apparato organizzativo della visita diviene molto più ampio e si standardizza. In occasione della visita di Muzio Gallo nel 1785, ai volumi che raccolgono gli atti⁶⁴ è premessa una *Istruzione Pastorale dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Muzio Gallo Vescovo di Viterbo, e Toscanella In occasione della S. Visita*⁶⁵ che introduce la visita e la distingue in "visita locale, reale e personale". L'*Istruzione* richiede la presentazione di inventari dei beni, descrizioni delle chiese e del loro arredo, narrazione della storia di ciascuna chiesa, catalogo delle reliquie, elenco delle persone ecclesiastiche, notizie di come vengono tenuti gli archivi parrocchiali: un insieme molto dettagliato di informazioni che debbono pervenire alla Curia prima dell'inizio della Visita cosicché questa diventa il controllo della dichiarazione presentata e, localmente, si accentuano gli aspetti liturgici e catechetici a discapito di quelli amministrativi e fiscali. Una breve informazione è chiesta al Capitolo in relazione alle scritture di sua competenza, nulla sull'archivio della Curia: e questo si spiega anche con il fatto che l'*Istruzione* è prodotta dalla Curia per le informazioni che essa deve acquisire; la Curia però non è a sua volta destinataria dell'*Istruzione* e quindi la visita finisce per non dare più alcuna informazione dell'archivio della diocesi.

A partire dalle visite successive (Antonio Gabriele Severoli 1818-1824⁶⁶, Gaspere Bernardo Pianetti 1827⁶⁷) le informazioni richieste alle parrocchie e ai luoghi pii divengono ancor più strutturate e sono ormai un elenco ordinato di 341 quesiti in quella del Pianetti. Nella visita Severoli una parte considerevole del volume di oltre 500 fogli che raccoglie la visita è occupato dalla documentazione relativa allo stato degli archivi delle chiese e dei luoghi pii. Un decreto del 31 luglio 1820, che è riportato nel testo della visita⁶⁸, aveva intimato la presentazione degli elenchi dei libri di amministrazione e della celebrazione delle messe della Cattedrale e di tutte le parrocchie, dei libri dell'archivio del Clero di Vi-

terbo, delle opere pie e delle arti: gli elenchi andavano esibiti agli ufficiali della Curia e qui poi erano stati raccolti nel volume che oggi testimonia della visita effettuata. La finalità evidente è quella di verificare lo stato attivo e passivo delle parrocchie e dei luoghi pii e di controllare che gli obblighi di messe fossero soddisfatti: gli elenchi, di conseguenza, riguardano per gran parte libri e registri correnti. In qualche raro caso le informazioni sono più abbondanti come al riguardo della documentazione della Cattedrale⁶⁹ e del Clero di Viterbo⁷⁰. Nella visita Pianetti il quesito riferito agli archivi è il n. 71 e chiede alle parrocchie e alle confraternite: "Se vi sia l'Archivio, da quell'epoca cominciasse, se è ben regolato, e da chi si custodisca"⁷¹. Non chiede gli inventari degli archivi mentre sono nuovamente esaminati i libri correnti di amministrazione e degli obblighi di messe di tutta la diocesi.

Lo stesso schema e gli stessi esiti della visita Pianetti si ripetono nelle visite di Gaetano Bedini del 1861⁷², di Luigi Serafini del 1872⁷³, di Giovanni Battista Paolucci del 1881⁷⁴.

Nel corso del secolo XIX però le competenze della Curia diocesana si erano venute modificando in maniera sensibile: la Restaurazione aveva portato ad una profonda riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia nello Stato pontificio e il patrimonio ecclesiastico – profondamente scosso dal periodo rivoluzionario e poi dal decennio francese – non aveva più quella centralità nella vita economica del territorio che era stata una caratteristica dei secoli precedenti. Infine il vescovo, attraverso le parrocchie - le quali avevano definitivamente assorbito ogni altra presenza "ecclesiastica" nel loro territorio – comunica direttamente con i fedeli attraverso i bandi, gli editti, le notificazioni, gli avvisi sacri, le lettere pastorali che sono portate alla conoscenza del pubblico attraverso la loro stampa. Di conseguenza cambia la produzione della documentazione della Curia diocesana e di conseguenza cambia in parte anche l'organizzazione dell'archivio: alcune serie si trasformano, altre si esauriscono, altre compaiono ex novo. Purtroppo non sembra che i cancellieri vescovili abbiano accompagna-

to queste trasformazioni con una cura nell'organizzazione delle carte che si producevano paragonabile a quella dei due secoli precedenti: di qui la conseguenza che la parte più complessa dell'Archivio diocesano di Viterbo è proprio quella relativa alla documentazione prodotta nel corso del XIX e del XX secolo.

All'indomani dell'Unità vi fu uno scambio di lettere tra il Consiglio notarile di Viterbo e la Curia diocesana a proposito della richiesta dello stesso Consiglio di consegna degli atti notarili conservati nella Curia. La richiesta era motivata con la constatazione che i cancellieri vescovili del XIX secolo erano stati contemporaneamente notai e in tale veste avevano rogato atti che erano conservati nell'archivio della Curia anche se solo fino alla metà del secolo: l'ultimo cancelliere vescovile con funzioni di notaio aveva cessato la sua attività nel 1849. La Curia aveva risposto con un diniego motivato con il fatto che gli atti notarili conservati in Curia contenevano documenti di pertinenza degli ecclesiastici e delle istituzioni ecclesiastiche accanto ad atti riguardanti privati. Il Consiglio aveva fatto opposizione ma il ricorso del vescovo (allora era Grasselli) al Ministro di grazia, giustizia e culti aveva ottenuto lo scopo di far rimanere le carte presso l'Archivio diocesano anche perché il Ministro aveva ricevuto assicurazione dal vescovo che "L'Archivio di questa Curia è insigne per vetustà e non interrotta serie di rogiti sempre accessibili alle ricerche dei dotti" (lettera del 2 ottobre 1910).

Non vi sono documenti noti che attestino la redazione di elenchi o di inventari della documentazione dell'Archivio diocesano lungo tutto il XIX e XX secolo⁷⁵. Il materiale si è venuto accumulando nei locali della Curia e poi nei locali attigui, sino al momento in cui non ha trovato sistemazione al secondo piano del Palazzo papale, all'inizio degli anni Ottanta del secolo passato. Da questa sede, il suo trasferimento nell'attuale e definitiva sistemazione è avvenuto nel 2004 e da quella data sono cominciati i lavori di nuovo ordinamento e inventariazione della documentazione giunta fino a noi. Una serie di tesi di laurea e il lavoro di mol-

ti studenti della Facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Viterbo (che hanno fatto in Archivio il loro tirocinio didattico) hanno consentito di avviare un lavoro di completa sistemazione che, nel giro di due o tre anni, consegnerà agli studiosi un inventario analitico di tutte le carte d'archivio conservate.

NOTE

* Professore Associato di Storia Moderna e Archivistica Speciale, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Università della Tuscia.

¹ V. MONACHINO, *Introduzione*, in *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, vol. I, Roma 1990, p. 11-12.

² Lodolini nota come la giurisprudenza spesso si sia discostata dalla dottrina e quindi il valore pubblico o privato di un archivio non sia di facile definizione. La Sacra romana rota, nello Stato pontificio, in età moderna considerava archivi pubblici gli archivi vescovili e gli archivi cittadini, specialmente quelli notarili, mentre erano privati gli archivi delle chiese, dei conventi e dei monasteri: cfr. E. Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, 1995, p. 159-160.

³ Il riferimento comune è a quanto pubblicato dal Mansi, nelle diverse edizioni della sua opera, a proposito del Sinodo diocesano di Padova del 1339, del Concilio provinciale di Padova del 1350, dei Concili provinciali di Benevento del 1331, 1374 e 1378. Cfr. J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Parisiis MDCCCII, t. XXV, p. 1131; t. XXVI, p. 235.

⁴ Oltre a Monachino, nell'*Introduzione* appena citata (p. 14), anche Gino Badini (*Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, Bologna, 1984, p. 25) e Simeone Duca e Basilio Pandzic (*Archivistica ecclesiastica*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1967, p. 145) si esprimono nello stesso modo.

⁵ Istituto per le scienze religiose (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna, 1991, "Concilium Tridentinum", Sessio XXII, "Decretum de reformatione", Canon IX, p. 740.

⁶ Ivi, Sessio XXIV, "Decretum de reformatione", Canon III, p. 761-763.

⁷ Ivi, Sessio XXII, "Decretum de reformatione", Canon X, p. 740.

⁸ Ivi, Sessio XXIV, "Canones super reformatione circa matrimonium", Caput I, p. 756.

⁹ Ivi, Caput II, p. 757.

¹⁰ Negli Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte di s. Carlo Borromeo alcuni interventi riguardarono anche quest'aspetto ma hanno rivelato soprattutto quanto ancora non si sappia sull'argomento; cfr. in particolare F. MOLINARI, D. MONTANARI, *Rapporti con i vescovi italiani*, in *San Carlo e il suo tempo*, Roma, 1986, p. 303-344; R. BELVEDERI, *I vescovi posttridentini nella diocesi di Ferrara e la pastorale borromaica*, Ivi, p. 345-381; Antonio Iodice, *Influenze del primo Concilio Provinciale di Milano (1565) nei primi due concili provinciali di Capua (1567-1577)*, Ivi, p. 1165-1183; G. M. VISCARDI, *Andrea Perbenedetti: un vescovo borromaico nel Mezzogiorno secentesco*, Ivi, p. 1185-1205.

¹¹ A. PALESTRA, *San Carlo e gli archivi ecclesiastici milanesi*, in "Archiva Ecclesiae", XXVIII-XXIX (1985-1986), p. 148 (il volume contiene gli Atti del XV convegno degli archivisti ecclesiastici svolto a Loreto, dal 16 al 19 ottobre 1984, durante il quale fu presentato lo studio appena citato).

¹² J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum*, cit., t. XXXIV.

¹³ Ivi, *Concilium Mediolanense I*, t. XXXIV.

¹⁴ Ivi, cap. LXII: "Quae pertinent ad bonorum et iurium ecclesiasticorum conservationem, rectam administrationem, et dispensationem", coll. 66-67.

¹⁵ Ivi, cap. LXII, col. 67.

¹⁶ Silvino da Nadro (a cura di), *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1960, p. 5-62.

¹⁷ P. CAIAZZA, *La prassi sinodale nel Seicento: un "buco nero"?*, in "Ricerche di storia sociale e religiosa", 51 (1997), pp. 61-109.

¹⁸ Su tutta la questione del rapporto tra sinodi editti e sinodi inediti cfr. L. OSBAT, *Il governo delle diocesi nella Provincia del Patrimonio in età moderna*, dispense, Viterbo, 1999, p. 90-99.

¹⁹ A. PALESTRA, *San Carlo*, cit. p.149-150.

²⁰ *Constitutiones editae in dioecesana synodo habita Viterbii ab eminentiss. Et reverendiss. D. card. Brancaccio episcopo viterbiensi et tuscanensi die XXIII aprilis*

MDCXXXV, Viterbii, apud Marianum Diotallevium, [1645], p. 7-10. L'elenco comprendeva i seguenti documenti: "Processus, et Acta civilia, criminalia, et mixta facta in foro Episcopali; Sententiae in eisdem causis latae; Compositiones cum reis inquisitis in Curia Episcopali; Praecepta, et Decreta quaecumque inter personas Ecclesiasticas, et etiam laicas, in causis, et negociis spiritualibus vel alias ad forum Ecclesiasticum pertinentibus; Edicta cuiusvis generis; Statuta, et ordinationes Ecclesiarum; Mandata procurac pro gerendis negotiis Episcopatus; Scriptura mulctarum et poenarum; Item supplicationum, et absolutionum; Acta Synodi; Visitationes Ecclesiarum et Monasteriorum, et piorum locorum, eorumque Decreta; Registra Bullarum Apostolicarum, Provisiones, Collationes, et Institutiones; Beneficiorum, eorumque concursus, et renunciaciones, ac permutationes, et scripturae omnes beneficiales; Instrumenta traditionis, possessionis eorumdem Beneficiorum; Erecciones Parochialium, Beneficiorum, Cappellarum, et fontis baptismalis; Acta cognitionum, Canozonatum, Patronatum, tam Ecclesiasticorum, quam laicorum, seu mixtorum; Scripturae concernentes executiones dispensationum matrimonialium, et aliarum litterarum Apostolicarum; Remissiones, Denunciaciones, Divortia, et aliae scripturae matrimoniales; Explorationes voluntatum Novitiarum, licentiae profitendi et aliae huius generis scripturae ad Monasteria Monialium spectantes; Interpositiones auctoritatis, et Decreta in renunciatione Novitiarum, et alienationibus aliarum personarum fori Episcopalis; Instrumenta Dotis Monialium; Licentia accedendi ad Monasteria Monialium, aut in eis ingrediendi; Item Professiones fidei; Scripturae consecrationis Ecclesiarum, Altarium, Cemeteriorum, Campanarum, et huiusmodi; Item scripturae visitationis liminum; Scripturae ordinationis, et collationis Sacramentis Chrismatis; Monitoria ad finem revelationis; Approbationes Confessoriorum, et Curatorum; Dimissoriae, et Commendatitiae; Licentiae pro Parochis, Canonicis, et aliis Clericis ab (essendi) a Dioecesi cum litteris testimonialibus; Scripturae erectionis, et institutionis Seminariorum; Item locationis in emphyteusim honorum Episcopatum et aliorum Beneficiorum Ecclesiasticorum".

²¹ Vincenzo Monachino, *Introduzione*, in *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, vol. I, cit., p. 22-24.

²² E' il caso del provvedimento di Benedetto

XIV del giugno 1746 dal titolo *Novi ordines de Archivis Status Ecclesiastici apte instruendis et conservandis*: cfr. *Enchiridion Archivorum ecclesiasticorum*, a cura di S. Duca e P. Simeone della S. Famiglia, Città del Vaticano, 1966, pp. 116-130.

²³ *Codex iuris canonici*, in "Acta Apostolicae Sedis", IX (1917); *Codex iuris canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, MDCCCLXXXIII

²⁴ La diocesi di Viterbo e Tuscania, sin dalle origini e sino ad anni recenti, ha avuto un vescovo ma due curie diocesane, due chiese cattedrali (e quindi due collegi capitolari). L'archivio di ciascuna delle curie e di ciascuno dei capitoli è diventato, nel tempo, un archivio storico dopo essere stato all'origine un archivio corrente. Mentre i due archivi delle chiese cattedrali sono perfettamente speculari, i due archivi delle curie non lo sono: gli atti delle visite episcopali, dei sinodi, dei decreti del vescovo, delle ordinazioni (e altri) sono presenti in originale a Viterbo e (non sempre) in copia a Tuscania. Gli archivi ecclesiastici di Tuscania (e quindi sia l'Archivio storico della curia che l'Archivio del capitolo della cattedrale) sono stati fatti oggetto di ordinamento e di inventariazione nel corso della redazione della tesi di laurea di Giuseppe Tiberi, *Gli archivi ecclesiastici conservati nella chiesa di San Giacomo a Tuscania*, Facoltà di conservazione dei beni culturali, Anno accademico 1995-1996.

²⁵ G. SIGNORELLI, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, Volume secondo, Parte seconda, Viterbo, 1940, p. 360.

²⁶ G. SIGNORELLI, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, Volume terzo, Parte prima, Viterbo, 1964, p. 52, nota.

²⁷ Cfr. L. OSBAT, *Il governo delle diocesi nella Provincia del Patrimonio in età moderna*, op.cit., p. 83-90.

²⁸ Il primo a parlare del sinodo di Montalto è stato il Coretini alla p. 143 della sua cronotassi dei vescovi viterbesi (*De Episcopis Viterbii Provinciae Patrimonii Metropolis Summa Chronologica Petri Coretini Viterbiensis*, in appendice alle *Constitutiones Editae in Dioecesa Synodo Habita Viterbii Ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali Brancaccio Episcopo Viterbiensis et Tuscaniensi Die XXV Septembris MDCXXXIX*, Viterbii, Apud Marianum Diotallevium Impressorem Episcopalem): aggiunge che il testo è conservato ma non dice in quale versione e da chi. L'analisi più at-

tenta è a tutt'oggi quella di Giuseppe Signorelli, *Viterbo nella Storia della Chiesa*, Volume primo, Viterbo 1907-1908, p. 376-383.

²⁹ Su Bagnaia cfr. *Memorie storiche della Terra di Bagnaia raccolte dal Sacerdote Arcangelo Carones di detta Terra nel 1759. Manoscritto stampato a cura dell'Associazione "Amici di Bagnaia - Arte e Storia*, Bagnaia 1983 (che è la fonte più utilizzata da tutti gli studiosi). Dice il Carones che già nel XII secolo Bagnaia risulta essere castello sotto la signoria di Viterbo mentre è dal 1202 che diviene dominio della mensa vescovile di Viterbo e quindi dei suoi vescovi che vi esercitavano il "mero e misto imperio". Tale situazione si protrasse sino al 1587 quando la città fu trasferita in proprietà alla Camera Apostolica (Ivi, p. 18-20). Il castello era stato probabilmente distrutto nella prima metà del XIII secolo ma riedificato prima della fine dello stesso secolo.

³⁰ "Constitutiones Synodales Nicolai Episcopi Viterbiensis", Distinzione I, cap. 16: "De iurisdictione Castro Bugnaie servanda", in Archivio del capitolo della cattedrale di Viterbo, Codice 12 (vecchia segnatura).

³¹ I contrasti tra i cittadini di Bagnaia e i vescovi di Viterbo erano cominciati nel 1286 e si erano acciuti all'inizio del 1300 durante l'episcopato di Angelo Tignosi. Il vescovo Nicola che celebra il sinodo di Montalto intervenne, proprio nell'anno di celebrazione del sinodo, per imporre una modifica allo statuto del castello in senso più favorevole alla Chiesa. Negli anni successivi i vescovi di Viterbo affiancarono i "bagnaioli" nella difesa dei loro privilegi contro le richieste di abolizione promosse dalle magistrature viterbesi (Ivi, p. 14-15). Nel 1533 il cardinale Ridolfi aveva concesso al Consiglio della Comunità di Bagnaia il diritto di eleggere il proprio Governatore (che si chiamava Podestà) e il Visconte, il quale aveva tra le funzioni quella di amministrare la giustizia in assenza del Podestà: le loro sentenze dovevano essere confermate dal vescovo di Viterbo (*Memorie*, cit., p. 31).

³² *Constitutiones et decreta synodi dioecesaenae viterbiensis 1564*, Romae, apud Antonium Bladum, 1564: "De praepositis animarum curae et eorum officio".

³³ Archivio Segreto Vaticano, Congregazione del Concilio, Visita apostolica 35. Alla fine dei fogli dedicati alla visita apostolica di Tuscania, un quadernetto di 26 ff. nn. riguarda la visita ai luoghi della diocesi di Viterbo, compiuta tra il 23 dicembre 1573 e il 24 dicembre 1574. Una copia della visita

del Binarino è anche nell'Archivio diocesano di Viterbo, Visite pastorali, "Visita Binarino, 1573". Il registro risulta dall'unione di tre fascicoli: il primo e il secondo contengono gli atti della visita episcopale del cardinale Francesco Gambarà, vescovo di Viterbo; il terzo la visita del Binarino

³⁴ Alfonso Binarino (o Binarini per altri) era vescovo di Rieti quando iniziò la visita di Viterbo, era stato trasferito a Camerino quando la concluse; cfr. *Hierarchia Catholica Monasterii*, 1923, vol. III, p. 149.

³⁵ Il progetto del Binarino non fu portato a compimento. E' possibile che egli abbia avuto presente, nell'emanare queste prescrizioni, esperienze del genere che erano già state realizzate come quel "Catasto Croce 1566. Beni del Vescovato de Tivoli" che fu completato dal vescovo Giovanni Andrea Croce nel 1566.

³⁶ Archivio diocesano di Viterbo (d'ora innanzi ADV), Visite pastorali, "Visita Binarino, 1573": "Brevis instructio pro curatis", cit., f. 207v.

³⁷ Ivi, f. 207v-208.

³⁸ G. SIGNORELLI, *Viterbo nella storia della Chiesa*, Volume secondo, cit. p. 360.

³⁹ Vincenzo Cultello era stato nominato vescovo di Catania l'11 settembre 1577 (la sede era di nomina regia). Non sono note le ragioni che portano ad una visita apostolica a Viterbo, a così breve distanza da quella del Binarino e mentre in diocesi è presente un vescovo, Carlo Montilio, che è stato nominato a Viterbo e Tuscania nel 1576 (proveniva da Amalfi) e che di lì a poco avrebbe convocato un sinodo diocesano poi pubblicato. Il Cultello qualche anno più tardi cadde in disgrazia: fu destituito della sede vescovile nel 1589 (ma già nel 1586 gli era stato nominato un Vicario generale con tutti i poteri) e fu sospeso dagli ordini sacri. Morì a Roma nel 1597 (*Hierarchia Catholica*, vol. III, p. 159)

⁴⁰ ADV, Visite pastorali, "Visitatio Ecclesiae et Civitatis Viterbiensis facta a Reverendissimo Domino Vincentio Episcopo et Cancellario Cathanensi Apostolico Visitatori anno Domini 1583"; l'originale in Archivio Segreto Vaticano, Congregazione del Concilio, Visite apostoliche, 82. E' un manoscritto di 312 fogli che si apre con il "Repertoria" delle chiese e luoghi pii visitati e con il decreto di nomina di Gregorio XIII del 26 aprile 1583.

⁴¹ ADV, Visite pastorali, "Visitatio Ecclesiae et Civitatis Viterbiensis", cit. f. 36v.

⁴² Ivi, 30r.

⁴³ *Constitutiones, et Decreta Dioecesaenae Synodi Viterben. Per admodum Illustrem, et Reverendiss. D.D. Carolum Archiepiscopum Montilium Episcopum Viterben. In Cathedrali Ecclesia S. Laurentij Civitatis Viterbi, iiii Idus Martij 1584 celebratae*, Viterbi, apud Augustinum Colaldum, 1584.

⁴⁴ Ivi, p. 190.

⁴⁵ *Constitutiones et decreta Edita a Tiberio Muto... MDCXXXIII*, Viterbii, Apud Hieronymum Discipulum, cit., p. 114.

⁴⁶ *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, vol. III, in "Archiva Ecclesiae", 40-41 (1997-1998), p. 414-416.

⁴⁷ ADV, Visite pastorali, "Visita Muti, 1622".

⁴⁸ G. SIGNORELLI, *Viterbo nella Storia della Chiesa. 1610-1644*, Volume terzo. Parte prima, Viterbo, 1964, p. 6, Nota.

⁴⁹ ADV, Visite pastorali, "Visita Muti, 1630", f. 20.

⁵⁰ ADV, Visite pastorali, "Visita Cesarini, 1636", f. 21.

⁵¹ "Inventario delle scritture esistenti nell'Archivio della Cattedrale di Viterbo", Ivi, f. 22-23.

⁵² ADV, Visite pastorali, "Visita Brancaccio, 1639", f. 16v-17.

⁵³ *Constitutiones editae in dioecesaenae synodo habita Viterbii ab eminentiss. et reverendiss. D. Card. Brancaccio episcopo viterbiensi et tuscanensi die XXV septembris MDCXXXIX*. Viterbii, apud Marianum Diotallevium, s.d., p. 39.

⁵⁴ ADV, "Atti ecclesiastici", vol. XX, f. 166v-167.

⁵⁵ *Constitutiones editae in dioecesaenae synodo habita Viterbii ab eminentiss. et reverendiss. D. card. Brancaccio episcopo viterbiensi et tuscanensi die XXIII aprilis MDCXXXV*. Viterbii, apud Marianum Diotallevium, s.d., p. 7-10.

⁵⁶ ADV, Visite pastorali, "Visita Brancaccio, 1646", f. 26v.

⁵⁷ ADV, Visite pastorali, "Visita Brancaccio, 1648"; la lettera di indizione è del 14.02.1648.

⁵⁸ ADV, Visite pastorali, "Visita Brancaccio, 1659", f. 19.

⁵⁹ ADV, Visite pastorali, "Visita Brancaccio, 1663", f. 19v. Il riferimento a Domenico Magri è qui estremamente sintetico: in effetti in quegli anni il Magri stava redigendo un "indice con largi regesti di ogni carta [...]". Fino ad oggi il repertorio del Magri è il miglior strumento per lavorare nell'archi-

vio, ed anzi assai spesso ha risparmiato a taluno l'esame diretto dei documenti", così scriveva all'inizio del secolo l'Egidi ma le sue osservazioni sono valide ancor oggi (Pietro Egidi, *L'Archivio della Cattedrale di Viterbo*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano", 27, 1906, pp. 19-20).

⁶⁰ ADV, Visite pastorali, "Visita Santacroce, 1702-1703", f. 19.

⁶¹ ASD, Visite pastorali, "Visita Sermattei, 1720" f. 86 r-v

⁶² *Constitutiones editae ab illustriss. et reverendiss. D. D. Adriano Sermatthaeo patritio assisiensi Dei, et apostolicae Sedis gratia episcopo viterbien. et tuscanen. sanctiss. D. N. praelato domestico, solique pontificii assistente, in Dioecesaenae synodo habita in ecclesia cathedrali viterbiensi diebus IX. X. XI mensis novembris anno Domini MDCCXXIV. Accesserunt acta synodi, cronologia episcoporum viterbien. ac tuscanen., nec non variae appendices*. Viterbii, ex typographia episcopali Julii de Juliiis, p. 260-261.

⁶³ ADV, Visite pastorali, "Visita Degli Abbati, 1731", f. 8.

⁶⁴ ADV, Visite pastorali, "Visita Gallo, 1785", vol. I-II.

⁶⁵ Ivi, vol. I, f. 5-14; il testo è identificato dai seguenti elementi: stampato In Viterbo, Per Domenico Antonio Zenti, MDCCXXXV, p. 11.

⁶⁶ ADV, Visite pastorali, "Visita Severoli, 1818-1824".

⁶⁷ ADV, Visite pastorali, "Visita Pianetti, 1827", vol. I-VII.

⁶⁸ ADV, Visite pastorali, "Visita Severoli, 1818-1824", f. 175r-v

⁶⁹ Ivi, ff. 324-357v.

⁷⁰ Ivi, ff. 469-471v.

⁷¹ ADV, Visite pastorali, "Visita Pianetti, 1827", vol. VI, f. 16v.

⁷² ADV, Visite pastorali, "Visita Bedini, 1861", vol. I-VI. I quesiti sono 331; il n. 69 ripete il contenuto del n. 71 della visita del Pianetti.

⁷³ ADV, Visite pastorali, "Visita Serafini, 1872", voll. I-IV. Il quesito sugli archivi è il n. 56, ripreso alla lettera dalla visita del Bedini.

⁷⁴ ADV, Visite pastorali, "Visita Paolucci, 1881", voll. I-IV. E' ripreso lo stesso schema del Bedini.

⁷⁵ Un elenco delle serie dell'Archivio diocesano è apparso nel terzo volume della *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, cit., pp. 414-416; l'autore era don Lino Barzi.